

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3699, 2751, 2974, 3615 e 3639-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CENTARO)

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1999

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari
a mezzo posta (3699)

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia
di concerto col Ministro delle comunicazioni
e col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1998

Disposizioni in materia di tutela della riservatezza
nelle notificazioni di atti giudiziari (2751)

**d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, PONTONE, BUCCIERO,
PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO, MACERATINI, BOSELLO,
LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI, RAGNO e SILIQUINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1997

Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni
nei procedimenti civili (2974)

**d'iniziativa dei senatori GRECO, VALENTINO, BATTAGLIA,
CARUSO Antonino, MACERATINI, BUCCIERO, MELONI,
FOLLIERI, CIRAMI, PETTINATO, SCHIFANI, CONTESTABILE,
PASTORE, VENTUCCI, CALLEGARO e MUNGARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1997

Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982,
n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio
postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura
civile (3615)

**d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO,
MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, BATTAGLIA, LISI,
MAGNALBÒ, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI
e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1998

Modifica della disciplina delle notificazioni
col mezzo della posta (3639)

d'iniziativa dei senatori FASSONE, BERTONI e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	9
– n. 3699, d’iniziativa del Governo	»	19
– n. 2751, d’iniziativa dei senatori Caruso Antonino ed altri	»	21
– n. 2974, d’iniziativa dei senatori Greco ed altri	»	23
– n. 3615, d’iniziativa dei senatori Caruso Antonino ed altri	»	24
– n. 3639, d’iniziativa dei senatori Fassone ed altri ..	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo approvato dalla Commissione in sede referente rinviene la sua origine principale nella necessità di adeguare le previsioni dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 alle valutazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22 settembre 1998. I rilievi della Corte Costituzionale si sono rivolti all'insufficienza del termine di deposito dell'atto presso l'ufficio postale e della relativa procedura di avviso ai fini della conoscibilità dell'atto.

Muovendo dalla illegittimità costituzionale connessa alla insufficienza della normativa vigente ai fini della necessaria ampia possibilità, da parte del destinatario, di conoscenza dell'atto inviatogli a mezzo posta, l'oggetto del provvedimento in esame è stato ampliato al fine di ricomprendere l'ulteriore problematica connessa al tema delle notifiche a mezzo del servizio postale.

Ai fini del superamento della illegittimità costituzionale si sono confrontate due soluzioni. La prima, contenuta nel disegno di legge n. 3699, presentato dal Governo, disciplina la fattispecie prevedendo l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, oltre all'affissione alla porta di ingresso o all'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, ai fini dell'avviso del deposito del piego presso l'ufficio postale.

Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata senza che il piego sia stato ritirato, il mittente riceve notizia di ciò mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il piego rimane depositato presso l'ufficio postale per sessanta giorni; elasso tale ulteriore periodo, esso può essere distrutto. Permangono invariati, rispetto alla normativa vigente, i termini relativi al momento in cui la notifica si ha per eseguita sia in caso di mancato ritiro che in caso di ritiro presso l'ufficio postale.

La seconda soluzione, contenuta nel disegno di legge n. 3615 presentato dal senatore Antonino Caruso e da altri senatori, oltre a prevedere l'affissione dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale e l'invio della raccomandata che ne dà notizia, fissa in trenta giorni sia il termine di deposito presso l'ufficio postale che il momento in cui la notifica si ha per eseguita per mancato ritiro. Il piego, trascorso tale lasso di tempo, viene restituito con la relativa attestazione al mittente.

La soluzione adottata dalla Commissione, pur ricomprendendo meccanismi procedurali presenti in entrambi i disegni di legge citati, deve ritenersi più prossima alla disciplina contemplata nel disegno di legge n. 3615. È stata esclusa la procedura di distruzione del piego, risultando in contrasto con disposizioni regolamentari vigenti e comportando un'attività nuova da disciplinare e comunque fonte di incertezze nell'esecuzione. Si è anche presa in considerazione l'utilità per il mittente di ricevere il piego inviato, con la relativa attestazione del mancato ritiro anche solo a fini probatori. Per venire incontro alle esigenze poste in evidenza dalla Corte costituzionale, sono stati previsti l'affissione nonché l'invio di una raccomandata ai fini dell'avviso del deposito presso l'ufficio postale ed un termine di permanenza presso quest'ultimo di sessanta giorni. Il periodo è stato ritenuto sufficientemente ampio per consentire all'interessato, malgrado le assenze ipotizzabili derivanti da svariate ragioni (lavoro, turismo, malattia) il ritiro del piego e conseguentemente la conoscenza dell'atto.

È stato mantenuto in dieci giorni il termine oltre il quale la notifica, in caso di mancato ritiro, si ha per eseguita; ciò perché non è sembrato opportuno penalizzare chi esercita un diritto od una facoltà ovvero intende adire l'autorità giudiziaria, in vista

di eventuali prescrizioni o decadenze. Non si è, infatti, ritenuto opportuno prevedere alcuna sospensione dei termini relativi a tali istituti, per ragioni di natura probatoria e per evitare alterazioni del sistema vigente al riguardo attraverso un intervento isolato e non integrato nel contesto complessivo. L'unico caso di sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza introdotto nell'ordinamento concerne lo smarrimento dell'atto da parte dell'Amministrazione postale. Esso pone rimedio ad una casistica, le cui conseguenze hanno finora avuto esito negativo solo nei confronti di un soggetto incolpevole ed interessato ad azionare un proprio diritto. Il lasso di tempo previsto consente la riproposizione dell'atto senza aggravii sostanziali e legati a tempi ristretti.

È rimasta invariata la disciplina in caso di ritiro del piego presso l'ufficio postale, ai fini dell'individuazione del momento in cui la notifica si ha per avvenuta.

Le spese di spedizione, fatti salvi i casi di esenzione previsti per le notifiche dalle leggi vigenti, sono state poste a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento. La previsione muove dalla opportunità di semplificare e rendere immediata l'individuazione del soggetto responsabile dei costi, evitando incertezze di attribuzione con riferimento alla provenienza pubblica o privata dell'atto ed al soggetto delegato alla notifica.

Sempre nell'ottica di rendere conoscibile da parte dell'interessato o comunque dell'avente diritto l'avvenuto procedimento di notifica a mezzo posta, è stato istituito presso gli uffici postali un apposito registro contenente i relativi dati.

Sono state introdotte, poi, modifiche originate dall'opportunità di tutelare con la necessaria riservatezza il contenuto dell'atto notificato mediante servizio postale. Si è così previsto che l'atto venga affisso in busta sigillata e non in piego e, conseguentemente, in tutta la legge n. 890 del 1982 è stato sostituito il termine «piego» con la parola «plico». Il primo indica, infatti, l'atto ripiegato e privo di involucro mentre la seconda si riferisce ad un oggetto sigillato e

comunque chiuso che ne contiene altro. È stata conseguentemente abrogata la previsione del comma 6 dell'articolo 157 del codice di procedura penale ed adeguata la disciplina degli articoli 137, 140 e 149 del codice di procedura civile e 148, comma 3, del codice di rito penale nonché dell'articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ed infine dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In vista di una semplificazione della procedura, è stata soppressa, negli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, l'affissione dell'atto presso l'albo dell'ufficio giudiziario avanti al quale pende il relativo procedimento, sia perché la norma è caduta in disuso sia perché essa non è in grado di rappresentare un'ulteriore e concreta possibilità per il destinatario di prendere cognizione dell'atto; un ufficio giudiziario non è un luogo di comune transito.

Inoltre, l'affissione rende nota a chiunque la pendenza del procedimento in violazione della *privacy*.

È stata, altresì, prevista espressamente l'estensione della disciplina a tutela della riservatezza, contenuta nel comma 3 dell'articolo 137 del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 6 della legge, anche ad una vasta serie di atti e di comunicazioni, elencati nell'articolo 7, in virtù della sussistenza delle medesime ragioni e per dare coerenza al sistema nell'ottica della necessaria parità di trattamento.

Ragioni collegate a problemi connessi all'esercizio concreto dell'attività processuale sono all'origine della possibilità di ottenere la consegna dell'originale dell'atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento. Ciò, in quanto l'interessato deve ritenersi *dominus* assoluto del procedimento e deve poter esercitare, attraverso l'originale dell'atto, ogni facoltà attribuitagli dalla legge. L'avviso di ricevimento, infine, rappresenta solo la prova dell'avvenuta notifica e non può considerarsi presuppone

sto od elemento essenziale ai fini degli incumbenti elencati nell'articolo 1 o di eventuali altri collegati all'atto.

La modifica dell'articolo 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, mediante l'inserzione esplicita della rimessione delle copie necessarie, oltre che dell'originale, all'ufficiale giudiziario mira a semplificare l'attività di quest'ultimo, attribuendo il relativo onere all'interessato.

È stato posto un limite alla notificabilità col mezzo della posta di atti del procedimento penale, in caso ad essi sia collegata l'attribuzione di una facoltà da esercitare entro sessanta giorni. Ciò perché il procedimento di notifica in questione comporta tempi lunghi ed una presunzione legale, confliggenti con la necessità della prova della immediata conoscenza diretta dell'atto da parte dell'interessato.

Importante norma di semplificazione del rito civile e di omogeneizzazione col rito penale è la modifica dell'articolo 250 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la possibilità che l'intimazione ai testi venga effettuata dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Oltre che per ragioni di speditezza ed economia procedurale, la modifica discende dalla disponibilità del processo civile riservata agli interessati e conseguentemente dalla natura privata e non pubblica dell'interesse all'assunzione dei testi. Al difensore è attribuito anche il potere di attestazione della conformità all'originale dell'atto inviato. L'intimazione, coerentemente all'orientamento di tutela della riservatezza contenuta nel presente disegno di legge, va spedita in busta chiusa.

È stata, infine, introdotta una disciplina transitoria utile a sanare gli effetti dell'illegittimità costituzionale sugli atti notificati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale; naturalmente, in difetto di sanatoria proces-

suale già intervenuta. La rinnovazione tempestiva vale al fine di evitare vizi del procedimento di notifica e di mantenere l'epoca della produzione degli effetti sostanziali e procedurali dell'atto nel momento della precedente notifica.

Nella medesima ottica va l'interruzione della prescrizione e della decadenza in caso di atto stragiudiziale, a condizione del rinnovo della notifica nel termine previsto dall'articolo 18.

È opportuno, infine, accennare alla problematica sollevata da alcuni emendamenti, peraltro rigettati dalla Commissione, circa il momento in cui si perfeziona la sospensione del termine di prescrizione o di decadenza con riferimento ad atti di carattere ricettizio. Si è ritenuto di far retroagire tale momento alla data di avvio della procedura di notifica dell'atto a mezzo posta, naturalmente asseverata dalla conoscenza legale o reale di esso da parte del destinatario.

È prevalso, peraltro, in Commissione l'orientamento di mantenere l'attuale disciplina nella considerazione che la natura ricettizia dell'atto fa prevalere la conoscenza di esso da parte del destinatario, altro titolare della posizione giuridica in questione, rispetto alla volontà di esercizio del diritto o della facoltà manifestata con l'avvio del procedimento di notifica mediante servizio postale.

A conclusione dell'illustrazione del testo sottoposto all'esame dell'Aula, va osservato come esso sia frutto dell'apporto di tutti i disegni di legge collegati, che rinvergono nel suo seno alcune delle norme rispettivamente proposte. Rappresenta una modifica, importante ed in linea con le valutazioni della Corte costituzionale, del procedimento di notifica degli atti mediante servizio postale, considerata anche l'estensione di parte della sua disciplina operata nell'articolo 7 e la tutela accordata alla riservatezza in favore del destinatario. Se ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.

CENTARO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

sui disegni di legge nn. 2751, 3615 e 3639

13 gennaio 1999

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

sul disegno di legge n. 2974

19 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, rilevando che il secondo comma del nuovo articolo introdotto dal disegno di legge si riferisce impropriamente all'ufficio giudiziario, piuttosto che all'ufficiale giudiziario.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

parere su testo unificato proposto dal relatore e su emendamenti

15 giugno 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 14, comma 1, sia riformulato al fine di sopprimere la previsione di spesa per il 1998 e di aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio 1999. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 13.0.20, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

parere su emendamento al testo unificato

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 13.0.20 (Nuovo testo).

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica delle disposizioni in materia
delle notificazioni degli atti giudiziari a
mezzo posta**

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 20 NOVEM-
BRE 1982, N. 890, E AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 SETTEMBRE 1973, N. 602

Art. 1.

1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, le parole da: «In ogni caso» fino a: «nei giudizi di Cassazione;» sono sostituite dalle seguenti: «In qualsiasi giudizio, compresi quelli davanti ai giudici amministrativi e quelli elettorali, la parte può, in ogni caso, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione, ovvero per eseguire qualsiasi altro incombente;».

Art. 2.

1. All'articolo 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la parola: «piego» è sostituita dalla seguente: «atto», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo smarrimento dell'atto da parte dell'Amministrazione postale determina la sospensione di diritto dei termini di decadenza e di prescrizione per un periodo de-

corrente dal quinto giorno successivo alla richiesta della notificazione sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione dello smarrimento alla parte che ha richiesto la notificazione».

Art. 3.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le persone abilitate a ricevere il plico, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il plico è depositato nel medesimo giorno nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso in busta chiusa del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito del plico, mediante invio in busta chiusa di copia dell'avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali attività, nonché dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che accompagna il plico e che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al plico medesimo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del plico, l'avviso di ricevimento relativo al plico notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l'indicazione "plico

non ritirato". Il plico resta in deposito presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di sessanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il plico, datato e sottoscritto dall'impiegato postale, è subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato al sessantesimo giorno.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma.»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando il plico risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tale caso, l'impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.»;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti;

f) dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Gli uffici postali devono costituire appositi registri dei plichi restituiti, sui quali provvedono, per ciascuno di essi, all'annotazione dell'ufficiale giudiziario che ha effettuato la notifica, del numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, della data dell'accesso dell'agente postale presso il luogo dove la notifica doveva essere eseguita, del nome e del cognome del mittente

e del destinatario, della data dell'avvenuto deposito del plico e di quella della sua restituzione al mittente.

Dei registi di cui all'ottavo comma è consentita la libera consultazione e, a richiesta degli interessati, devono essere rilasciate copie per estratto.

I registri previsti dall'ottavo comma devono essere conservati presso gli uffici postali per un periodo di cinque anni computato con riferimento all'ultima notificazione riportata».

Art. 4.

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, nella legge 20 novembre 1982, n. 890, ovunque ricorrano, la parola: «piego» è sostituita dalla seguente: «plico» e la parola: «pieghi» è sostituita dalla seguente: «plichì».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la cartella non può essere notificata a mani proprie del destinatario, l'ufficiale della riscossione o le altre persone incaricate della notificazione consegnano o depositano la stessa in busta che provvedono a sigillare».

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 6.

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,

tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso».

Art. 7.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, si applica, a pena di nullità della stessa, anche nel caso di notificazione dei biglietti di cancelleria previsti negli articoli 133 e 136 del codice di procedura civile, degli atti riguardanti illeciti amministrativi o contenenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazioni di infrazioni, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonché nel caso di consegna o di notificazione di atti, di comunicazioni o di documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali. L'ufficiale giudiziario o le altre persone incaricate della notificazione o della comunicazione consegnano o depositano l'atto o il documento in busta che provvedono a sigillare e su cui trascrivono il numero cronologico della notificazione o comunicazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso, se prevista.

Art. 8.

1. L'articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 140. - (*Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia*). - Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abita-

zione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».

Art. 9.

1. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta»;

b) nell'ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

Art. 11.

1. L'articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di noti-

ficazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale».

Art. 12.

1. L'articolo 250 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 250. - (*Intimazione ai testimoni*). - L'intimazione ai testimoni consiste nella formale comunicazione ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione, a richiesta della parte interessata, viene eseguita dall'ufficiale giudiziario.

L'intimazione può essere effettuata, per la parte interessata, anche dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, il difensore documenta l'avvenuta spedizione, mediante deposito in udienza di copia dell'atto inviato, di cui attesta la conformità all'originale, e dell'avviso di ricevimento.

L'intimazione deve essere spedita in busta chiusa».

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

Art. 13.

1. Il comma 3 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, mediante consegna di copia al destinatario o alle per-

sone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare. La relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso».

Art. 14.

1. Il comma 6 dell'articolo 157 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 170 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale mezzo non è consentito quando si tratta di atto al quale è collegata l'attribuzione di una facoltà che deve essere esercitata entro un termine non superiore a sessanta giorni».

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«1. La parte pubblica e privata richiede la notificazione degli atti all'ufficiale giudiziario rimettendo allo stesso l'originale ed un numero di copie uguale a quello dei destinatari dell'atto stesso».

Art. 17.

1. Il comma 1 dell'articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 148 del codice».

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

1. Il giudice, quando rileva l'avvenuta notificazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 settembre 1998, n. 346, in difetto di successiva sanatoria nell'ambito del relativo procedimento ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio.

2. Se la parte provvede ritualmente e tempestivamente alla rinnovazione, gli effetti sostanziali e processuali dell'atto si producono dal momento della precedente notificazione.

3. Qualora la notificazione di cui al comma 1 riguardi un atto stragiudiziale, la stessa si considera comunque idonea ad interrompere la prescrizione e ad impedire il prodursi di decadenze, a condizione che sia rinnovata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 3699

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge
20 novembre 1982, n. 890)

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso del deposito mediante affissione alla porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e provvede, nel giorno successivo, a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell'atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Di tali attività, nonchè dei motivi che le hanno determinate, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che accompagna il piego e che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego medesimo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato

postale e subito restituito in raccomandazione al mittente, con l'indicazione "piego non ritirato". Il piego resta in deposito presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un periodo di sessanta giorni; trascorso tale termine, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il piego può essere distrutto.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando il piego risulta ritirato entro il termine di cui al quarto comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tale caso, l'impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento, che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.»;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'atto giudiziario, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fermo quanto disposto dall'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1998 e in lire 3.184 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autoriz-

zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 2751

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CARUSO ANTONINO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificarsi dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare».

Art. 2.

1. L'articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«140. *(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)*. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi e ne dà notizia al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

Art. 3.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 142 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

«Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per

mezzo della posta e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta».

2. Conseguentemente, nell'ultimo comma del citato articolo 142 le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo comma».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 143 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

Art. 5.

1. L'articolo 48 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, mediante consegna di copia al destinatario o alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificarsi, fatta eccezione

per il caso di notificazione al difensore o al procuratore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare. La relazione di notificazione è scritta all'esterno del plico stesso».

Art. 7.

1. Il comma 6 dell'articolo 157 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 80 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

«Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 148 del codice».

Art. 9.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1 si applica anche nel caso di notificazione di atti contenenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, di verbali di accertamento o di contestazione di infrazioni a pena di nullità della stessa, quando essa non avvenga a mezzo del servizio postale, nonchè nel caso di invio di comunicazioni da parte di organi della pubblica amministrazione, fatta eccezione per i certificati elettorali. Provvede all'inserimento dell'atto in busta e alla relativa sigillatura il soggetto incaricato della notificazione.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 2974

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRECO ED ALTRI

—

Art. 1.

1. L'articolo 250 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 250. - (*Intimazione a testimoni*). - L'intimazione a testimoni consiste nella formale comunicazione ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel

luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione, a richiesta dalla parte interessata, viene eseguita dall'ufficio giudiziario.

L'intimazione può essere effettuata, per la parte interessata, anche dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, il difensore documenta tale spedizione, depositando in udienza copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o piego.

DISEGNO DI LEGGE N. 3615

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CARUSO ANTONINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dai seguenti:

«Se il destinatario del piego o le persone alle quali può farsene consegna rifiutano di riceverlo, l'agente postale procede il giorno stesso a farne restituzione al mittente, facendo menzione della circostanza sul piego medesimo, con annotazione contenente la data, la sua sottoscrizione e l'indicazione del nome, del cognome e della qualità della persona che rifiuta di riceverlo, se diversa dal destinatario.

Se il destinatario del piego o le persone alle quali può farsene consegna lo ricevono, rifiutandosi di firmare l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna, l'agente postale ne dà menzione, con annotazione, da lui sottoscritta, sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna, indicando la data e, se si tratta di persona diversa dal destinatario, il nome, il cognome e la qualità della persona che rifiuta di firmare.

L'avviso di ricevimento è restituito al mittente in raccomandazione.

Nel caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, la notificazione si ha per eseguita alle date suddette.

Di tale circostanza è fatta avvertenza al destinatario, inviandogli avviso in busta chiusa con piego raccomandato con avviso di ricevimento contenente l'indicazione specifica dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, del numero di registro cronologico corrispondente alla stessa, nonché della data in cui la notificazione si ha per eseguita.».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dai seguenti:

«Se l'agente postale non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario e mancanza o assenza delle persone abilitate a riceverlo in suo luogo, ovvero se le stesse rifiutano di riceverlo o di firmare l'avviso di ricevimento o il registro di consegna, il piego è depositato lo stesso giorno nell'ufficio postale cui è addetto l'agente postale preposto alla consegna, o sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa che deve essere affisso alla porta di ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

L'avviso deve contenere l'indicazione specifica dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, il numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, l'indicazione specifica dell'indirizzo dell'ufficiale giudiziario e di quello dell'ufficio postale, o sua dipendenza, cui l'agente postale è addetto, nonché espresso invito al destinatario di provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso presso l'ufficio postale in cui è depositato, con indicazione del relativo termine ultimo e con avvertenza che, decorso tale termine, ulteriori informazioni possono essere assunte presso l'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica.

Copia dell'avviso è inviata al destinatario in busta chiusa con piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Di tutte le formalità eseguite e del deposito, nonché dei motivi che li hanno determinati, è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

«Trascorsi trenta giorni dalla data in cui il piego è stato depositato presso l'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e l'avviso di ricevimento sono subito restituiti al mittente in raccomandazione, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito, dell'indicazione non ritirato e della data della restituzione.».

Art. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

«La notificazione si ha per eseguita decorsi trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 5.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sono aggiunti i seguenti:

«Il tempo durante il quale il piego è depositato presso l'ufficio postale non è conteggiato agli effetti del computo dei termini di prescrizione, di decadenza o di inefficacia degli atti.

Tale tempo è viceversa computato agli effetti dei termini a comparire in giudizio, ma, in tal caso, il giudice deve tuttavia assegnare, a seguito di motivata istanza del destinatario della notificazione come sopra avvenuta, un nuovo termine per la sua costituzione in giudizio ove quello originariamente assegnato fosse scaduto o risultasse di durata tale da non consentire l'efficace esercizio del diritto alla difesa.».

Art. 6.

1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Gli uffici postali devono costituire appositi registri dei pieghi restituiti, sui quali provvedono, per ciascuno di essi, all'annotazione dell'ufficiale giudiziario che ha richiesto la notifica, del numero del registro cronologico corrispondente alla stessa, della data dell'accesso dell'agente postale presso il luogo dove la notifica doveva essere eseguita, del nome e del cognome del mittente e del destinatario, della data dell'avvenuto deposito del piego e di quella della sua restituzione al mittente.

Dei registri di cui sopra è consentita la libera consultazione e possono essere rilasciate copie per estratto.».

Art. 7.

1. All'articolo 143 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il tempo successivo al compimento di tali formalità non è conteggiato agli effetti del computo dei termini di prescrizione, di decadenza o di inefficacia degli atti.

Tale tempo è viceversa computato agli effetti dei termini a comparire in giudizio, ma, in tal caso, il giudice deve tuttavia assegnare, a seguito di motivata istanza del destinatario della notificazione come sopra avvenuta, un nuovo termine per la sua costituzione in giudizio ove quello originariamente assegnato fosse scaduto o risultasse di durata tale da non consentire l'efficace esercizio del diritto alla difesa.».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 3639

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
FASSONE ED ALTRI

Art. 1.

1. Nel terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, le parole «Trascorsi dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorsi sessanta giorni».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 170 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «Tale mezzo non è consentito quando si tratta di atto al quale è collegata l'attribuzione di una facoltà che deve essere esercitata entro un termine non superiore a sessanta giorni».

Art. 3.

1. Il giudice, quando dichiara la nullità della notificazione effettuata in conformità della norma dichiarata illegittima, assegna alla parte un termine perentorio per rinnovare la notificazione dell'atto. Se la parte vi provvede ritualmente e tempestivamente, restano salvi i diritti e le facoltà collegati alla precedente notificazione.

